



Genova, 6 agosto 2019

Oggetto: Circolare informativa n. 07/19

Sommario

Sezione 1: Aggiornamenti in breve	2
1. Risoluzione 71/2019: rateizzazioni in caso di proroga dei versamenti	2
2. Circolare 17/2019: primi chiarimenti sugli ISA	3
3. Fatturazione elettronica, nuove FAQ dall'Agenzia delle Entrate.....	3
4. Nuovi controlli preventivi sui visti di conformità.....	5
5. Sospensione feriale dei termini processuali e fiscali.....	5
6. Obblighi antiriciclaggio, rinvio da parte del CNDCEC	6
7. Dichiarazioni IMU/TASI al 31 Dicembre	7
8. Soppressione comunicazione proroga cedolare secca	7
9. Obbligo di invito al contraddittorio	8
10. Nota 69283/RU dell'Agenzia delle Dogane sulle novità del decreto crescita	8
11. Voucher per l'Innovation manager	9
Sezione 2: Approfondimenti	10
12. Linee guida ANAC sui conflitti di interesse negli appalti pubblici	10
13. Detrazioni per figli a carico nel caso di soggetti c.d. "forfetari"	10
14. Bonus R&S, controlli da parte del fisco	11
15. Riportabilità delle perdite fiscali in caso di operazioni straordinarie	11
16. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza	12
Sezione 3: Prossime scadenze	14
17. Mesi di Agosto e Settembre 2019	14

Genova

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano

Viale Premuda 46
20129 MILANO
Tel +39 02 7788631
Fax +39 02 778863258

Torino

Corso G. Matteotti 17
10121 TORINO
Tel +39 011 4542526

Savona

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507



Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. Risoluzione 71/2019: rateizzazioni in caso di proroga dei versamenti

Con la Risoluzione 71/2019, l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in relazione alla proroga al 30/09/2019 dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, disposta dall'art. 12-quinquies co. 3-4 del DL 30.4.2019 n. 34 (conv. L. 28.6.2019 n. 58), a favore dei soggetti che:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro;
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

I soggetti che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti anche entro il 30/10/2019, applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Di seguito, in sintesi, un riepilogo delle scadenze e dei piani di rateizzazione possibili a seconda che il soggetto sia titolare di Partita IVA o meno.

TITOLARI DI PARTITA IVA

N. rata	Scadenza	Interessi %	Scadenza (*)	Interessi di rateazione %
1	30 settembre	0	30 ottobre	0
2	16 ottobre	0,18	18 novembre	0,18
3	18 novembre	0,51		

() Maggiorando l'importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi*

NON TITOLARI DI PARTITA IVA

N. rata	Scadenza	Interessi %	Scadenza (*)	Interessi di rateazione %
1	30 settembre	0	30 ottobre	0
2	31 ottobre	0,33	31 ottobre	0
3	2 dicembre	0,66	2 dicembre	0,33

() Maggiorando l'importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi*



È comunque possibile non avvalersi della proroga mantenendo il precedente piano di rateazione, ma versando le prime quattro o tre rate (in caso di differimento con lo 0,4%) entro il 30/09/2019, senza interessi.

2. Circolare 17/2019: primi chiarimenti sugli ISA

Se il contribuente calcola il suo Isa senza modificare i dati, l'Agenzia non effettuerà nessuna contestazione relativa ai valori delle variabili precalcolate. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 17/E pubblicata il 2 agosto dall'AdE, che commenta l'articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 sull'istituzione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità e fornisce le prime delucidazioni in relazione ad alcune problematiche applicative. Il documento di prassi fa, inoltre, il punto sulle cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici e risponde ad alcuni quesiti tra cui quelli in merito all'esonero dall'apposizione del visto di conformità riconosciuto ai contribuenti più affidabili.

I contenuti della circolare – La circolare riprende la normativa che introduce gli Isa, focalizzandosi sul contenuto delle Note Tecniche e Metodologiche allegate ai DM, con particolare attenzione ad alcuni Isa che mostrano delle specificità applicative, e fornisce indicazioni su quali norme relative agli studi di settore continuano ad essere valide e quali, invece, non trovano più applicazione. La parte finale è invece dedicata ai quesiti posti dagli operatori in merito ad alcuni aspetti correlati all'applicazione degli Isa, come il caso dei soggetti che hanno un periodo d'imposta diverso dall'anno solare o quello dei contribuenti che esercitano due attività e per una delle due non risulta approvato alcun indice sintetico.

Cosa succede se il contribuente non modifica i dati forniti dall'Agenzia – Il documento di prassi di oggi precisa che nel caso in cui l'Isa venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall'Agenzia, l'esito dell'applicazione dello stesso non sarà ordinariamente soggetto a contestazioni relativamente alle variabili precalcolate fornite dalle Entrate e non modificate. Si tratta di alcuni dati fiscali – aggregati nelle cosiddette “Precalcolate Isa 2019” – che l'Agenzia mette a disposizione del contribuente e necessari a fini dell'applicazione degli indici sintetici, individuati dalle note tecniche e metodologiche allegate ai decreti di approvazione degli Isa. Una volta che i dati resi disponibili dall'Agenzia sono acquisiti dal contribuente o dal suo intermediario, vengono utilizzati per l'applicazione degli indici sintetici, mediante il software “Il tuo Isa 2019”.

3. Fatturazione elettronica, nuove FAQ dall'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha fornito, lo scorso 19 luglio, alcuni chiarimenti in tema di fattura elettronica. In particolare, sono state aggiornate alcune FAQ, sono stati pubblicati i pareri forniti in



occasione del videoforum organizzato dal CNDCEC il 15/01/2019, e sono state rilasciate ulteriori risposte a quesiti. Si riportano, di seguito, alcune questioni oggetto di analisi.

- Reverse charge interno

Con riferimento al “reverse charge” interno, grazie a un aggiornamento della FAQ 27/11/2018 n. 36, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è obbligatorio l’invio al SDI del documento tramite il quale si effettua l’integrazione.

- Prestazioni sanitarie b2b

Le fatture che documentano prestazioni sanitarie, il cui committente è un altro soggetto passivo IVA (B2B), devono essere emesse in formato elettronico mediante Sistema di Interscambio; tuttavia, al fine di rispettare la normativa in tema, nella descrizione dell’operazione non devono essere fornite indicazioni sui nominativi dei pazienti o in ordine ad altri elementi che consentano di “associare la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile” (FAQ 19.7.2019 n. 73; cfr. anche risposta a interpello 24 luglio 2019 n. 307).

- Servizio di consultazione

L’adesione al servizio di consultazione, presente all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, consente al soggetto passivo di reperire tutte le e-fatture emesse e ricevute mediante SDI, rendendo “più trasparenti e collaborativi” i rapporti con l’Amministrazione finanziaria. La mancata adesione al servizio non rappresenta però, di per sé, un elemento di valutazione nell’ambito dell’attività di analisi del rischio, condotta dalla stessa Amministrazione (FAQ 19.7.2019 n. 125).

- Autofattura elettronica ed esterometro

Sulla base delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate si può desumere che non sia necessario l’invio dell’esterometro con riferimento agli acquisti da soggetti non residenti o non stabiliti (soggetti extra-UE), nel caso in cui si proceda all’emissione di un’autofattura elettronica (FAQ 19 luglio 2019 n. 140). I dati delle fatture d’acquisto intracomunitarie dovrebbero, invece, essere trasmessi esclusivamente con la comunicazione dati fatture transfrontaliere (FAQ 19.7.2019 n. 122), dal momento che l’operatore IVA è tenuto all’integrazione del documento ricevuto dal soggetto stabilito in altro Stato UE.

- Imposta di bollo versata in eccesso

Il versamento dell’imposta di bollo in eccesso non può essere utilizzato quale credito in compensazione per il pagamento di altri tributi o dell’importo dovuto ai sensi dell’art. 6 del DM



17.6.2014 (FAQ 19.7.2019 n. 132).

4. Nuovi controlli preventivi sui visti di conformità

Con l'Informativa n. 70 diffusa il 19 luglio, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha illustrato i nuovi controlli automatici che sono stati introdotti dall'Agenzia delle Entrate in sede di ricezione delle dichiarazioni da parte del servizio Entratel, al fine di verificare la regolarità del visto di conformità apposto sulla dichiarazione.

In particolare, nelle istruzioni dei modelli dichiarativi viene ora ricordato che il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, non si considera validamente rilasciato, tra gli altri, nei seguenti casi:

- il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;
- il professionista che lo rilascia è iscritto nell'elenco di cui al primo punto ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA");
- il professionista che lo rilascia è iscritto nell'elenco di cui al primo punto ma non risulta "collegato" con l'associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.

Per le ipotesi di cui ai primi due punti, la ricevuta telematica rilasciata dal servizio Entratel in seguito al positivo esito della trasmissione della dichiarazione darà informazione circa l'irregolarità del visto di conformità apposto dal professionista, con un apposito messaggio inserito nella sezione "SEGNALAZIONI" della ricevuta stessa.

Per l'ipotesi di cui al terzo punto, nessuna verifica è stata prevista in fase di ricezione delle dichiarazioni, per cui il controllo sulla regolarità del rilascio del visto di conformità è demandato, come in precedenza, alla Direzione Regionale competente per territorio.

L'informativa del CNDCEC risulta reperibile al seguente link:

<https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?articleId=1374883&plid=46498>.

5. Sospensione feriale dei termini processuali e fiscali

Come ogni anno, per tutto il mese di agosto, i termini processuali civili, penali, amministrativi e tributari sono sospesi. In particolare, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e tributarie è sospeso di diritto dal 1° al 31 Agosto.



Sono inoltre sospesi dal 1° Agosto al 4 Settembre i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva.

Tra gli altri, sono sospesi i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione, 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).

La sospensione feriale si applica anche alle scadenze fiscali. Tutti gli adempimenti e i versamenti da eseguire tramite modello F24, in scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ciascun anno, possono essere effettuati entro il 20 del medesimo mese senza maggiorazioni.

6. Obblighi antiriciclaggio, rinvio da parte del CNDCEC

Con la nota informativa n. 68 del 17 luglio scorso, il CNDCEC ha annunciato il differimento all'1° gennaio 2020 del termine di applicazione delle regole tecniche antiriciclaggio, originariamente previsto per il 23/07/2019, a seguito dell'ormai imminente emanazione del decreto attuativo della quinta direttiva, che andrà a modificare nuovamente il DLgs. 231/2007, e della recente diffusione dell'aggiornamento dell'Analisi nazionale sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Nella nota si legge, inoltre, che le intervenute novità rendono necessario l'aggiornamento delle linee guida pubblicate dal CNDCEC il 23/05/2019.

Si ricorda che le regole tecniche hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:

- l'autovalutazione del rischio dell'attività dello studio nel suo complesso;
- l'adeguata verifica della clientela;
- la conservazione dei dati e delle informazioni.

Sul tema, il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato il 31/07 scorso il parere sullo schema di DLgs. attuativo della direttiva 2018/843/UE (V direttiva antiriciclaggio), già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri e tuttora in corso di esame da parte delle commissioni parlamentari competenti.

Con riguardo agli obblighi di adeguata verifica della clientela e conservazione documentale,



ancorché l'art. 18 del DLgs. 231/2007 non sia in corso di modifica, in ossequio al principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) del GDPR, il parere ribadisce che oggetto del trattamento debbano essere solo i dati necessari per le finalità perseguite, con modalità proporzionate, sia per l'identificazione del cliente e del titolare effettivo sia per la valutazione del rischio.

7. Dichiarazioni IMU/TASI al 31 Dicembre

La dichiarazione IMU/TASI deve essere presentata entro il 31 dicembre (in luogo del 30 giugno) dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Il differimento è previsto dall'art. 3-ter del DL 30 aprile 2019 n. 34 (decreto "crescita"), introdotto in sede di conversione dalla L. 28 giugno 2019 n. 58.

Già da quest'anno, in assenza di una specifica previsione e considerato che l'art. 3-ter è entrato in vigore il 30 giugno 2019, la dichiarazione IMU/TASI riguardante l'anno 2018 deve essere quindi inviata entro fine anno.

In generale, l'obbligo dichiarativo riguarda i possessori degli immobili per i quali sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e per delle fattispecie particolari.

8. Soppressione comunicazione proroga cedolare secca

Con l'art. 3-bis del DL 34/2019 (decreto crescita) convertito viene soppresso l'ultimo periodo dell'art. 3 co. 3 del DLgs. 23/2011, abrogando la sanzione di 50,00 o 100,00 euro per la tardiva o mancata comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca.

In linea di principio infatti, la proroga e la risoluzione del contratto di locazione vanno comunicate all'Agenzia delle Entrate presentando il modello RLI entro 30 giorni dalla proroga o dalla risoluzione, a prescindere dalla cedolare secca (art. 17 del DPR 131/86). Però, in presenza di opzione per l'imposta sostitutiva, tali adempimenti non comportano l'applicazione delle imposte di registro o di bollo, in quanto esse risultano sostituite dalla cedolare.

Ne deriva che, ad oggi, la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione con cedolare secca non determina più conseguenze, posto che:

- l'opzione per il regime sostitutivo resta valida ed operativa per la durata della proroga, purché il contribuente tenga un comportamento "coerente" (e ciò non configura una novità);



- non trovano più applicazione le sanzioni di 50,00 o 100,00 euro per la mancata comunicazione.

Con riferimento alla mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca, va rilevato che, sebbene (a seguito della nuova norma) non risulti più sanzionata, la comunicazione potrebbe risultare utile al fine di comunicare all'Agenzia delle Entrate la conclusione del contratto di locazione agli effetti delle imposte sui redditi.

L'abrogazione delle sanzioni per la mancata comunicazione della proroga e della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca dovrebbero applicarsi retroattivamente, in applicazione del principio del favor rei.

9. Obbligo di invito al contraddittorio

Il Decreto crescita approvato lo scorso mese, introduce l'obbligo di contraddittorio preventivo nei casi di accertamenti c.d. "a tavolino", ossia senza l'accesso nei locali del contribuente o dell'azienda. Occorre subito fare presente che, siccome tale obbligo è escluso per gli accertamenti parziali, il suo ambito di applicazione finisce con l'essere molto attenuato.

Premesso tanto, viene contemplato l'obbligo per gli uffici di notificare ai contribuenti, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, un invito al contraddittorio ex art. 5 del DLgs. 218/1997, preordinato ad instaurare la procedura di accertamento con adesione.

La nuova disciplina sarà applicabile per gli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.

10. Nota 69283/RU dell'Agenzia delle Dogane sulle novità del decreto crescita

La L. 58/2019, di conversione del D.L. 34/2019, ha introdotto alcune novità che influenzano l'operatività dell'Agenzia delle dogane nei seguenti ambiti: dichiarazioni d'intento (articolo 12 septies) e pagamenti o depositi dei diritti doganali (articolo 13 ter).

Con la nota n. 69283/RU del 12/07/2019 le Dogane ricordano che l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione d'intento dal servizio telematico delle Entrate è attualmente già richiesta ai fini della corretta compilazione della dichiarazione doganale. Viene inoltre confermato che per la verifica delle indicazioni suddette al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate continua a mettere a disposizione delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.

L'articolo 13 *ter*, invece, ha sostituito il vigente articolo 77 del Testo unico delle disposizioni



legislative in materia doganale, di cui al D.P.R. 43/1973 (T.U.L.D.), stabilendo nuove modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali.

A seguito dell'intervento normativo, sono previste le seguenti modalità di pagamento:

- carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile;
- bonifico bancario;
- accreditamenti sul conto corrente postale intestato all'ufficio;
- contanti, per un importo non superiore a 300 euro. Qualora particolari circostanze lo giustificano, il Direttore dell'Ufficio delle dogane può, tuttavia, consentire il versamento in contanti di importi più elevati fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;
- assegni circolari non trasferibili, qualora particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, lo giustificano.

Si evidenzia, inoltre, che le Dogane hanno aderito al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi di pagamento (sistema pago PA).

11. Voucher per l'Innovation manager

Il "Voucher per l'Innovation Manager" è uno strumento agevolativo finalizzato a favorire la crescita di competenze manageriali delle PMI, che potranno avvalersi in azienda di figure in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. L'incentivo è pari a:

- € 40.000 per le micro e piccole imprese, nel limite del 50% della spesa;
- € 25.000 per le medie imprese, nel limite del 30% della spesa;
- € 80.000 per le reti d'impresa, nel limite del 50% delle spese sostenute.

Con successivi provvedimenti, il MiSE fornirà indicazioni sulle modalità e i termini per l'iscrizione all'elenco dei manager abilitati a fornire le consulenze, e per la presentazione delle domande di agevolazione da parte delle PMI e delle reti d'impresa. L'obiettivo è quello di essere pienamente operativi entro il mese di settembre.



Sezione 2: Approfondimenti

12. Linee guida ANAC sui conflitti di interesse negli appalti pubblici

L'Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato le linee guida n. 15, che definiscono le condizioni di presupposto e i passaggi procedurali per gestire le criticità derivanti dalle situazioni nelle quali possono venirsi a trovare i dipendenti (ma anche gli amministratori) delle amministrazioni aggiudicatrici come previsto dall'articolo 42 del codice dei contratti pubblici.

L'Anac ha chiarito anzitutto che il conflitto di interesse individuato dalla disposizione del Dlgs 50/2016 (collegato all'articolo 7 del Dpr 62/2013) è la situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo a un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l'esito (con interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico) è potenzialmente idonea a minare l'imparzialità e l'indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara.

La platea dei soggetti coinvolti dall'applicazione della norma è molto ampia, poiché l'Autorità precisa che vi rientrano i dipendenti della stazione appaltante in senso stretto (lavoratori subordinati delle amministrazioni), nonché tutti coloro che siano in grado di impegnare l'ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna. L'Anac inserisce in questo novero anche i membri degli organi di amministrazione e controllo della stazione appaltante che non sia un'amministrazione aggiudicatrice (ad esempio i componenti del Cda di una società partecipata), gli organi di governo delle amministrazioni aggiudicatrici laddove adottino atti di gestione (ad esempio i componenti della giunta che approva l'interesse pubblico di una proposta di project financing a iniziativa privata) e agli organi di vigilanza esterni.

Le linee guida ANAC risultano reperibili al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaDocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida>.

13. Detrazioni per figli a carico nel caso di soggetti c.d. "forfetari"

Con Risoluzione n. 69 del 22 luglio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla ripartizione della detrazione per figli a carico nel caso in cui uno dei due coniugi aderisca al regime forfetario. Nel caso di specie, l'istante è un lavoratore dipendente coniugato con una libera professionista che, in quanto contribuente forfetario, non può usufruire delle citate detrazioni,



poiché i ricavi o compensi sono assoggettati ad imposta sostitutiva. L'Agenzia ha chiarito che, in applicazione delle regole generali che disciplinano le detrazioni per carichi di famiglia, l'istante può fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100% solo nell'ipotesi in cui possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito del coniuge in regime forfetario.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, ai fini della comparazione del reddito più elevato richiesta dall'art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR per stabilire quale genitore possa fruire della detrazione per figli a carico per l'intero importo, rileva anche il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva (forfetario), al lordo dei contributi previdenziali.

14. Bonus R&S, controlli da parte del fisco

L'utilizzo dei crediti di imposta per ricerca e sviluppo (articolo 3 del DL 145/2013) inizia ad essere al centro dei controlli dell'amministrazione finanziaria.

Si deve evidenziare innanzitutto che si tratta di un incentivo "automatico", ossia liquidato in autonomia dalle imprese, che in dichiarazione (quadro RU) inseriscono solo alcuni dati a consuntivo. Le imprese dovrebbero quindi preoccuparsi di documentare diligentemente l'attività di ricerca secondo quanto disposto dalla norma (in primis: relazione tecnica R&S, registri presenze del personale, contratti di ricerca, relazione rilasciata dal soggetto commissionario, attestazione del revisore).

Bisogna tenere in considerazione inoltre che i temi dell'applicazione pratica della ricerca e dell'innovazione hanno declinazioni molto complesse, tali per cui un eventuale errore è spesso fatto in buona fede. Nel caso in cui i verificatori dovessero occuparsi di questioni tecniche, le imprese oggetto di verifica, devono evidenziare che la competenza tecnica circa la riconducibilità delle attività di ricerca e sviluppo a quelle agevolabili è in capo al Mise.

Accade inoltre che troppo spesso attività documentate anche in modo corretto, ma contestate, vengono qualificate come alla base di «crediti d'imposta inesistenti» invece che «non spettanti», con un inevitabile aggravio sanzionatorio (sanzione dal 100% al 200% nel primo caso, del 30% nel secondo).

15. Riportabilità delle perdite fiscali in caso di operazioni straordinarie

Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, in un recente risposta ad un interpello non ancora pubblicato, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di disapplicare i limiti sul riporto delle perdite fiscali riportabili nelle operazioni di fusione nei confronti di una società che,



pur risultando vitale per il relativo test, presentava un patrimonio netto incapiente.

La società oggetto dell'interpello risultava infatti essere un soggetto pienamente "vitale" (fino al momento di efficacia giuridica della fusione), non solo in base ai parametri di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e del costo relativo al lavoro dipendente, ma anche per altri fattori, come la valutazione al fair value delle singole attività e passività.

Elementi questi attestanti come oggetto di trasferimento alla società risultante dalla fusione fosse stato un complesso aziendale pienamente funzionante che continuava ad esserlo successivamente alla stessa unitamente ai beni delle altre società partecipanti e che l'incorporazione non aveva avuto ad oggetto una società "svuotata" contenente unicamente perdite, quanto invece una vitale realtà economica.

Nel caso oggetto di interpello la riduzione del patrimonio netto dell'esercizio precedente è inoltre riconducibile unicamente ad eventi di natura straordinaria e non ad un "depotenziamento" dell'attività di impresa.

16. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza

Diffida accertativa per crediti patrimoniali e conciliazione monocratica

L'INL, con la Nota n. 5066 del 30 maggio 2019, ha specificato che la conciliazione a cui fa riferimento il secondo comma dell'art. 12 del D.Lgs n. 124/2004, ovvero quella che ha efficacia estintiva sulla diffida accertativa, è esclusivamente la conciliazione monocratica presso le sedi dell'Ispettorato del lavoro, esperita in seguito al procedimento ispettivo.

L'art. 12 recita come segue: "Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile".

Online (da settembre 2019) il certificato di legislazione applicabile A1

L'INPS, nella Circolare n. 86/2019, illustra le nuove modalità telematiche per la richiesta e il rilascio del documento portatile A1, attestante la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore che svolge attività lavorativa in uno o più Stati membri dell'UE. La procedura online sarà attiva da



settembre 2019.

L'indennità per ferie non godute deve essere concessa agli eredi del lavoratore defunto

La Corte di giustizia CE, nelle cause riunite C-569/16 e C-570/16, si è pronunciata sul tema dell'indennità per le ferie annuali non godute dal lavoratore defunto e la connessa trasmissibilità agli eredi. Nello specifico, le cause sottoposte al vaglio della Corte consentono di ribadire che il diritto alle ferie è un principio fondamentale tra i diritti sociali dell'Unione Europea e che non può essere derogato dalle leggi o dalle prassi nazionali. Per la soluzione della questione viene illustrata la disciplina comunitaria di cui alla direttiva CE n.2003/88 in materia di ferie annuali. La decisione della Corte esprime il principio per cui il decesso del lavoratore non fa venire meno il diritto alle ferie annuali retribuite: laddove il decesso sia avvenuto prima del loro godimento, l'indennità di cui il lavoratore defunto avrebbe avuto diritto si trasmette ai suoi eredi. Se nel diritto nazionale non c'è una norma che lo prevede, i cittadini possono invocare direttamente il diritto dell'Unione Europea, sia nei confronti di un datore di lavoro pubblico che privato.

Incentivo per l'assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza

Con Circolare n. 104 del 19 luglio 2019, l'INPS ha fornito indicazioni su quali sono i datori di lavoro che, alle condizioni previste, hanno diritto ad usufruire dell'esonero contributivo in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori subordinati beneficiari del Reddito di cittadinanza. L'Istituto precisa che le istruzioni operative per la fruizione dell'incentivo introdotto dall'art. 8 del DL n. 4/2019 (convertito nella Legge n. 26/2019), saranno dettate con un futuro apposito messaggio.

L'indennità sostitutiva delle ferie non godute è retribuzione imponibile

In tema di riposi e ferie non godute, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'indennità sostitutiva concorre alla formazione della base imponibile ed è quindi soggetta a tassazione. Con l'Ordinanza n. 19713 del 22 luglio 2019, a giustificazione dell'accoglimento del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la Corte sottolinea che si tratta di una somma che, quand'anche corrisposta a titolo risarcitorio, resterebbe comunque un'attribuzione patrimoniale di natura retributiva.



Sezione 3: Prossime scadenze

17. Mesi di Agosto e Settembre 2019

DATA	ADEMPIMENTO	
20 Agosto	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: <ul style="list-style-type: none"> - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; - Altre ritenute alla fonte.
	IVA <i>(mensile/trimestrale)</i>	Liquidazione IVA riferita al mese precedente o secondo trimestre e versamento.
	INPS	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto.
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2018 e all'acconto 2019, devono effettuare il versamento della relativa rata.
	ENASARCO <i>Il trim 2019</i>	Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali/assistenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2019.
26 Agosto	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE
2 Settembre	DEFINIZIONE LITI FISCALI PENDENTI	Termine di versamento della 2a rata relativa alla definizione delle liti fiscali pendenti.
	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati
	ACQUISTI INTRACOMUNITARI MODELLO INTRA-12	Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte (per gli enti non commerciali)
	ESTEROMETRO <i>Luglio 2019</i>	Termine per l'invio dell'esterometro (dati fatture da e verso l'estero).
16 Settembre	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: <ul style="list-style-type: none"> - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; Altre ritenute alla fonte.
	IVA	Liquidazione IVA riferita al mese precedente e versamento.
	COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI IVA <i>Il trim 2019</i>	Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2019.
	INPS	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto.



25 Settembre	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE
30 Settembre	REDDITI – IRAP – SOCIETA' DI COMODO <i>Saldo 2018/I Acconto 2019</i>	Termine per effettuare il versamento del saldo 2018 e/o del 1° acconto 2019 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare per i quali sono stati approvati gli ISA) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione.
	CCIAA DIRITTO ANNUALE <i>2019</i>	Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese per le quali sono stati approvati gli ISA già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.
	ESTEROMETRO <i>Agosto 2019</i>	Termine per l'invio dell'esterometro (dati fatture da e verso l'estero).
	RIMBORSO IVA ESTERA	Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.
	DEFINIZIONE RUOLI DOGANALI	Termine di versamento della 1ª o unica rata della definizione agevolata per i ruoli con tributi doganali.
	ACQUISTI INTRACOMUNITARI MODELLO INTRA-12	Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte (per gli enti non commerciali)
	GRUPPO IVA	Termine di presentazione del modello per la costituzione del gruppo Iva (modello AGI/1), con efficacia dal 1 gennaio 2020

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.